



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
Sezione seconda

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

N. 6168

ANNO 2020

RUOLO GENERALE

5707 2019
N. 24174/2017

REPERTORIO

N. _____

DEPOSITATA IL

10/12/20

Il Giudice di Pace di Milano, nella persona della Dott.ssa Antonietta De Vito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento di opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011 promosso da:

XXXXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXX), nato il XXXX/XX/XX a XXXX ed ivi residente, alla Via XXXXXXXXXX, autodifesa;

- RICORRENTE-

CONTRO:

PREFETTURA DI MILANO, in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentato e difeso per delega generale, da funzionario delegato del Corpo di Polizia Locale di Milano, come da espressa delega Prot. n. 118/MC/2011 del 31.12.2015 Area 3, allegata e domiciliato presso il Settore Procedure Sanzionatorie e Traffico- Via Friuli n. 30;

- RESISTENTE-

sulle seguenti conclusioni formulate dalle parti:

Per entrambe le parti:

“Come da rispettivi atti difensivi”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso inviato a mezzo posta in data 30.09.2019, la Sig.ra XXXXXXXXXX proponeva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni M_IT_PR_MIUTG 00261671 26/06/2019 Area III e M_IT_PR_MIUTG 00261674 26/06/2019 Area III, emesse dalla Prefettura di Milano in data 26.06.2019 e notificate il 05.08.2019. Con ciascuno di detti provvedimenti veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 450,66 (oltre spese di accertamento e notifica), in

antw

seguito alla contestazione della violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S., di cui ai ripetitivi verbali.

Asseriva l'opponente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per una serie di motivi sintetizzabili nell'omessa omologazione dell'apparecchio di rilevamento di velocità utilizzato per contestare le violazioni, nell'omessa motivazione delle ordinanze ingiunzioni in ordine alle eccezioni sollevate nel ricorso proposto avverso i verbali di cui alle predette ingiunzioni.

In data 15 gennaio 2020 si costituiva in giudizio la Prefettura di Milano, contestando la fondatezza dell'opposizione, della quale chiedeva la reiezione.

Alla fissata udienza di comparizione, i procuratori delle parti illustravano le rispettive argomentazioni; alla successiva udienza del 03.12.2020 si procedeva con la precisazione delle conclusioni e con la discussione. Quindi, questo Giudice di Pace, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo.

Reputa questo giudicante che sussistano le condizioni per pervenire all'accoglimento del ricorso.

Assume, principalmente, l'opponente l'illegittimità dell'accertamento stante la sola approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (docc. 25 e 26 parte resistente) e la mancanza di omologazione dell'autovelox denominato T-Exspeed V. 2.0 utilizzato, ex art. 201 comma 1 *bis* lett. f) C.d.S., indi, per la misurazione della velocità in modalità automatica, con l'esonero della contestazione immediata.

Va osservato come l'art. 4 comma 3 del D.L. 2002 n. 121, convertito con modifiche nella L. n. 168/2002, cui rimanda il predetto art. 201 comma 1 *bis* lett. f) C.d.S., dispone che *"se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati o omologati ai sensi dell'art. 45 comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285"*.

La *ratio* è chiara e molto ben delineata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015: la compromissione del diritto di difesa del cittadino viene bilanciato dal carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox conferiscono al medesimo.

Occorre, però, fare un passo indietro ed evidenziare che la norma che si occupa della velocità è l'art. 142 C.d.S. che, al comma 6, così dispone: *"per la determinazine dell'osservanza dei limiti*

MAN

di velocità sono considerate fonte di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

La norma appare, quindi, chiara subordinando l'efficacia probatoria delle “risultanze di apparecchiature” all'omologa e rimandando al regolamento.

Ed ancora: l'art. 45 C.d.S., intitolato “uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazione”, per quel che qui interessa, rimanda al regolamento per gli aspetti esclusivamente tecnici relativi alle modalità di omologazione o approvazione, così disponendo al comma 6: “nel regolamento sono precisati i segnali, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.

In tema specifico di apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità l'art. 345 del regolamento dopo aver indicato che dette apparecchiature “devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile” al comma 2) prescrive che dette apparecchiature devono essere “approvate dal ministero dei lavori pubblici”.

Come osservato dal Tribunale di Alessandria, in persona del Dott. Moltrasio, in una recente sentenza pubblicata in data 09.10.2020, “qui la norma si riferisce appunto alle singole apparecchiature utilizzate in concreto per la rilevazione della velocità che, pertanto, non debbono essere sottoposte all'omologazione, bensì all'approvazione”. Prosegue, poi, il giudice alessandrino: “ i due aspetti (n.d.r.. omologazione ed approvazione) differiscono nel lessico comune, ed il regolamento lo specifica, per le finalità proprie in materia di circolazione stradale, all'art. 192 dove viene dato conto delle modalità procedurali che debbono essere seguite per l'omologazione e per l'approvazione, con la precisazione che, si dovrà dar corso all'omologazione in tutti i casi in cui sia necessario attestare che il prototipo di un apparecchio risponde alle caratteristiche richieste dal regolamento, mentre sarà sufficiente l'approvazione del prototipo, allorquando il regolamento non indichi le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”

Così, infatti, recita l'art. 192 del regolamento - al quale l'art. 45 C.d.S. rinvia - una norma di fondamentale importanza in quanto descrive la procedura per il conseguimento dell'omologazione e dell'approvazione:

- cl*
- 1) *Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materili, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità o l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso...*
 - 2) *L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori Pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alla prescrizioni stabilite dal presente regolamento e ne omologa il prototipo, quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.*
 - 3) *Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per il quale il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2".*

L'art. 192 in esame prosegue, poi, nel regolamentare ulteriori aspetti dell'omologazione e dell'approvazione, ma ciò che è fondamentale rilevare è che dalla disamina di detta norma si evince come le procedure di omologazione e di approvazione, passate in rassegna dai commi 2 e 3, siano differenti fra loro e giungano a differenti provvedimenti conclusivi.

2/12/2013

Come, infatti, osservato dal G.d.P. di questo ufficio, dott.ssa Rossella Barbaro, nella sentenza n. 11135/2018, le cui motivazioni sono pienamente condivise, " *se si ha riguardo ai commi 2 e 3 del predetto articolo, ci si accorgerà che il comma 2 prevede la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quella di approvazione. Tra le due procedure l'elemento discrezionale che emerge è la rispondenza alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento; tant'è vero che, nel caso di omologazione, si richiederà di accertare la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alla prescrizioni stabilite dal presente regolamento, mentre nel caso dell'approvazione, dovrà trattarsi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, ed in tal caso il Ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Dunque, da quanto detto, emerge che solo nell'ipotesi in cui il regolamento del CdS stabilisca caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni per dette apparecchiature sarà possibile omologare le stesse, viceversa queste ultime saranno solo approvate, se possibile, utilizzando la procedura dettata dal codice stesso (al comma precedente) per l'omologazione*".

Reputa, pertanto, questo giudicante (e con ciò modificando il proprio precedente orientamento) che i due termini non siano affatto sinonimi, riferendosi non tanto e non solo a procedure distinte, quanto piuttosto ad una *ratio* differente: a fronte di una compromissione del diritto di difesa data dal rilevamento della velocità in modalità automatica ed a contestazione differita, le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere sottoposte a vincoli stringenti, di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni.

Ora, nel caso in esame, pacifico e non contestato che trattasi di accertamento della velocità effettuato con apparecchiatura T- Exspeed V. 2.0 utilizzata, ex art. 201 bis lett. f) C.d.S., sottoposta a procedura di approvazione (come documentato dalla Pubblica Amministrazione con il deposito dei relativi decreti sub docc. 25 e 26) e non già omologazione, richiamate tutte le argomentazioni esposte, si conclude per l'accoglimento del ricorso.

Si reputano sussistere giustificati motivi, dati dai contrasti giurisprudenziali in materia, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.


Il GIUDICE DI PACE DI MILANO, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in premessa, R.G. 57707/2019, visto l'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, ogni contraria istanza, domanda disattesa, così provvede:

- Ritenuti fondati i motivi di cui al ricorso, accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla le ordinanze-ingiunzioni M_IT_PR_MIUTG 00261671 26/06/2019 Area III e M_IT_PR_MIUTG 00261674 26/06/2019 Area III, emesse dalla Prefettura di Milano in data 26.06.2019 e notificate il 05.08.2019;
- sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio, il giorno 03.12.2020

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Antonietta De Vito



IL CANCELLIERE B3
(Dr. Ciro MAGGABRUNI)